



*Consiglio Regionale della Campania*

Prot.n. 16820 /A

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI •

Ai Presidenti delle Commissioni  
Consiliari Permanenti III e II

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDI

**Oggetto: Proposta di Legge “Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell’impresa artigiana” - Reg. Gen. n. 475.**

Ad iniziativa del gruppo PDL primo firmatario consigliere Martusciello.

Depositata in data agosto 2013

**IL PRESIDENTE**

**VISTO** l’articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare Permanente per l’esame;  
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

La stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

**05 SET. 2013**

**IL PRESIDENTE**



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2013.0016820/A**

Del. 01/08/2013 10.58.30

Da: CR A: SERASS

Prot. 26 /  
Napoli, li 31.7.13

**Alla Segreteria Generale**

**SEDE**

**Oggetto:** trasmissione proposta di legge “ Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana.”

Si trasmette la proposta di legge “Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell'impresa artigiana.”

Fulvio Martusciello

310713  
Sav. Assemb. Cee  
Mod. 1



## RELAZIONE

L'Artigianato in Campania conta circa 80.000 imprese iscritte agli Albi provinciali presso le Camere di Commercio con un totale di addetti superiore ai 200.000 ed è diffuso su tutto il territorio regionale.

Il comparto Artigiano presenta caratteristiche peculiari e si confronta con le problematiche tipiche della piccola dimensione d'impresa di cui risente, in forma ancor più accentuata, la difficoltà di accesso al mercato globalizzato, ad espandere la produzione, a crescere dimensionalmente senza perdere la propria natura, ad avviare il passaggio generazionale a formare i giovani ed, infine, il problematico intreccio tra tradizione ed innovazione.

Inoltre, l'attuale crisi economica e finanziaria non ha risparmiato l'Artigianato e la micro impresa campana con gravi ripercussioni sia sull'occupazione che sulla produzione.

Secondo i dati di Unioncamere della Campania, anno 2011, l'Artigianato campano segnala punti di debolezza in tutti gli indicatori di performance, peggiori di quelli di altri settori merceologici.


L'attività produttiva si è ridotta del -13,7% rispetto all'anno prima, il fatturato e gli ordinativi rispettivamente del -9,4 e -9,6%.

Sono abbastanza evidenti, inoltre, le ripercussioni negative sull'occupazione, con un numero di addetti che si contrae del -3,1%.

Una nota più positiva, invece, proviene dagli investimenti realizzati nel 2011 dagli artigiani campani, che aumentano leggermente in volume rispetto al 2010 (+0,2%), interessando una quota non marginale di imprese (13,9%).

La principale destinazione degli investimenti è stata la sostituzione di macchinari e apparecchi obsoleti (43,5%) e, quasi un'impresa artigiana su quattro, l'innovazione di processo/prodotto(24,2%). Abbastanza diffusi sono stati anche gli investimenti per incrementare la capacità produttiva (17,7%) e adeguarsi agli standard di competitività del mercato (16,1).

Solo l'8% delle imprese artigiane della Campania ha esportato i propri prodotti nel 2011, a fronte del 12,6% delle non artigiane.



Il mercato di riferimento delle imprese Artigiane della Campania è quindi soprattutto quello di prossimità, in quanto il grado di apertura verso mercati più lontani, nazionali e internazionali, risulta piuttosto contenuto.

La Proposta di Legge “ Norme per la qualificazione, la tutela e lo sviluppo dell’impresa Artigiana” razionalizza ed unifica legislativamente gli interventi e individua azioni e misure per il sostegno regionale alle imprese mediante interventi selettivi ed efficaci e si pone l’obiettivo di combinare un set di proposte, attraverso uno strumento normativo unico, per offrire risposte alle esigenze in evoluzione del sistema artigiano radicato sul territorio.

Qualificare e sviluppare l’Artigianato, in Campania, significa rafforzare la presenza di molte produzioni di eccellenza (Artistico tradizionale, sistema moda, agro-alimentare, ecc.) sia sul mercato interno che internazionale, aumentare la produzione di manufatti e di servizi, incrementare il livello occupazionale e offrire uno sbocco occupazionale di qualità alle giovani generazioni.

I principali interventi individuati dalla Proposta di legge possono essere così riassunti:


### **1. Riconoscimento del ruolo delle Associazioni Artigiane (art. 3)**

- La Regione riconosce le Associazioni di categoria Artigiane a struttura nazionale, firmatarie di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell’Artigianato, effettivamente presenti ed operanti in Campania, quali soggetti principali di riferimento dell’Ente per sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore del comparto

### **2. Qualificazione delle imprese Artigiane e delle loro forme consortili, al risanamento ambientale, all’innovazione e alla ricerca, alla qualificazione degli imprenditori, alla commercializzazione e l’internazionalizzazione dei prodotti (art. 4)**

La Regione promuove la qualificazione delle imprese Artigiane destinando provvidenze per:

- a) il risanamento degli ambienti di lavoro e lo sviluppo di nuove attività in campo ambientale;



- b) il recupero funzionale di immobili in disuso a destinazione produttiva;
- c) l'ammodernamento e lo sviluppo aziendale attraverso l'acquisizione di macchinari e servizi;
- d) la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale dei titolari e collaboratori d'impresa, attraverso, anche il coinvolgimento delle Associazioni dell'Artigianato;
- e) lo sviluppo delle relazioni commerciali, soprattutto in riferimento ai mercati internazionali, gli incentivi per la partecipazione di mostre e fiere e per l'acquisizione di servizi per l'elaborazione di strategie innovative di presenza sui mercati esteri, con il pieno coinvolgimento delle Associazioni dell'Artigianato;
- g) azioni, strumenti ed incentivi per contrastare l'economia sommersa e le attività abusive.

### **3. Agevolare l'accesso al credito (art. 5)**

La Regione promuove l'accesso al credito a breve e medio termine ed ai servizi finanziari delle imprese artigiane e delle loro forme associate mediante:

- a) contributi in conto interesse sulle operazioni di finanziamento a favore delle imprese Artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e contributi in conto canoni sulle operazioni di locazioni finanziarie ai sensi della Legge n. 21 maggio 1981, n. 240 ;

### **4. Interventi a sostegno dei confidi (art. 6)**

La Regione favorisce il rafforzamento e le fusioni dei Consorzi di garanzia collettiva fidi iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della legge 443/85 e s. m. i. mediante:

- il rafforzamento del patrimonio sociale dei confidi, la concessione di un contributo per le spese connesse alle operazioni di attuazione di progetto di fusione e l'integrazione dei fondi rischi;



## **5. Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio Regionale dell'Artigianato (art. 7)**

La nascita di un Osservatorio regionale dell'Artigianato si inserisce in un ambito più vasto di revisione e qualifica degli strumenti di sostegno all'Artigianato, nell'ottica di valorizzazione e innovazione di tali strumenti.

Attraverso le rilevazioni, l'analisi e lo studio delle problematiche del settore la Regione sarà in grado di acquisire dati ed elementi informativi necessari per definire gli indirizzi e attuare interventi volti alla crescita e all'innovazione delle imprese Artigiane.

In questa ottica l'Osservatorio promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del settore Artigiano e non si pone elusivamente come punto di raccordo per la rilevazione statistica dei dati e la loro diffusione ma mira a diventare luogo di "coltura" delle proposte di policy per il settore.

## **6. Incentivi alla trasmissione d'impresa e alla creazione di impresa – start up – (art. 8)**


1. La Regione promuove e finanzia:

- iniziative intese ad attuare il trasferimento di proprietà di un'impresa Artigiana da un titolare ad un altro, al fine di non disperdere le attività imprenditoriali già in essere, e di salvaguardare i livelli occupazionali;
- le iniziative intese a porre in essere aiuti alla creazione d'impresa, altrimenti denominata "start – up", al fine di accrescere la nascita di nuova imprenditorialità e di favorire la crescita occupazionale.



## RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati con legge di bilancio regionale, nei limiti dello stanziamento di spesa annualmente iscritto nell'ambito della Missione 14, denominata "Sviluppo economico e competitività", del Programma 01, denominato "Industria PMI e Artigianato"

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name, possibly starting with 'F' and ending with 'co'.

## PROPOSTA DI LEGGE

### art. 1 - Finalità

La Regione Campania, ai sensi dell'articolo 45 della Costituzione e nell'ambito della competenza legislativa di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione ai sensi degli articoli 1 e 9 della Legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni, tutela, sviluppa e valorizza l'Artigianato e le produzioni Artigiane nello loro diverse espressioni, territoriali, produttive, di servizi, tradizionali e artistiche.

In armonia con l'articolo 6, quinto comma, e dell'articolo 7 dello Statuto della Regione Campania, la Regione riconosce all'Artigianato la funzione di settore trainante dell'economia e di fattore di produzione dell'occupazione, incoraggiando la creatività e la capacità imprenditoriale.


S'intende per impresa artigiana quanto stabilito dalla Legge 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni.

### art. 2 - Oggetto

Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1 la presente legge detta una disciplina organica in materia di Artigianato .

La Regione promuove la qualificazione, la tutela e lo sviluppo delle imprese Artigiane con interventi finalizzati:

- a) al riconoscimento delle Associazioni di categoria dell'Artigianato;



- b) alla qualificazione delle imprese Artigiane e delle loro forme consortili, al risanamento ambientale, all'innovazione e alla ricerca, alla qualificazione degli imprenditori, alla commercializzazione e l'internazionalizzazione dei prodotti;
- c) ad agevolare l'accesso al credito;
- d) al sostegno dei confidi
- e) all'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio Regionale dell'Artigianato;
- f) agli incentivi alla trasmissione d'impresa e alla creazione di impresa – start up

### **art. 3 – Associazioni di categoria**

1. La Regione riconosce le Associazioni di categoria dell'Artigianato a struttura nazionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro dell'Artigianato, effettivamente presenti ed operanti in Campania, quali soggetti principali di riferimento dell'ente per sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore del comparto.
2. Si intendono per effettivamente presenti ed operanti quelle Associazioni che dimostrino di avere strutture operative ed uffici stabilmente aperti in almeno quattro province.
3. In tutti gli articoli successivi della presente legge e di quelle in materia di Artigianato ogni richiamo alle Associazioni di categoria è da intendersi fatto con riferimento a quelle previste con le modalità del presente articolo.
4. La Regione riconosce il valore e l'importanza della bilateralità.
5. La Giunta Regionale riconosce e concede annualmente alle Associazioni di categoria dell'Artigianato specifici contributi per il finanziamento di iniziative realizzate o comunque di attività svolte a fini di crescita professionale delle imprese e di potenziamento alle attività di produzione e di servizio del settore sulla base del numero degli associati determinati secondo idonea certificazione rilasciata dagli Enti, eventualmente, delegati alla riscossione dei contributi associativi, ovvero da soggetti pubblici.
6. I contributi sono liquidati secondo criteri e modalità determinati, con proprio atto, dalla Giunta Regionale.



**art. 4 - Qualificazione delle imprese Artigiane e delle loro forme consortili, risanamento ambientale, innovazione e ricerca, qualificazione degli imprenditori, commercializzazione, internazionalizzazione e innovazione dei prodotti**

La Regione promuove la qualificazione delle imprese Artigiane e delle loro forme consortili sostenendo lo sviluppo delle capacità di pianificazione e di organizzazione aziendale.

A tale scopo, la Regione promuove e sostiene:

a) il risanamento degli ambienti di lavoro delle imprese Artigiane attraverso:

- 1) lo studio per la valutazione dell'impatto ambientale dell'attività aziendale ed alla applicazione delle soluzioni adeguate;
- 2) l'acquisizione e l'installazione di attrezzature ed impianti per l'abbattimento ed il controllo delle emissioni inquinanti all'interno ed all'esterno dell'azienda.

A tale scopo la Regione concede alle imprese contributi pari al 50% delle spese sostenute per un importo massimo pari ad euro 50.000;

b) lo sviluppo di nuove attività in campo ambientale.


c) il recupero funzionale di immobili in disuso o di fabbricati inattivi a destinazione produttiva, opportunamente riattati per l'insediamento delle imprese Artigiane, nonché la ristrutturazione e l'ampliamento dei fabbricati già utilizzati dalle imprese artigiane.

d) l'ammodernamento e lo sviluppo aziendale attraverso l'acquisizione di macchinari e di servizi reali;

Per i punti c) e d) la Regione concede contributi pari al 35% della spesa sostenuta.

e) la formazione imprenditoriale e l'aggiornamento professionale dei titolari di impresa Artigiana e loro collaboratori e la formazione tecnico-professionale volta, anche, al conseguimento, da parte degli imprenditori, dei requisiti previsti da leggi statali di settore. A tale scopo e per la realizzazione del presente obiettivo la Regione stipula eventualmente apposita convenzione con Enti bilaterali per l'Artigianato, sentite le Associazioni regionali del settore.

Per il punto e) la Regione concede contributi fino ad un massimo dell'80% delle spese sostenute dagli Enti di formazione accreditati.



f) lo sviluppo delle relazioni commerciali delle imprese Artigiane, con particolare riferimento al mercato comunitario ed internazionale, incentivando l'accesso a servizi specializzati e predisponendo azioni di promozione;

g) gli incentivi per la partecipazione a mostre e fiere nazionali ed internazionali.

h) l'acquisizione di servizi per l'elaborazione di strategie innovative di presenza sui mercati esteri, in particolare in materia di informazioni commerciali, individuazione e verifica di opportunità, trasferimento di conoscenze, cooperazione internazionale.

i) l'acquisizione di servizi di consulenza e di supporto in materia di innovazione; intendendosi per tali i servizi di supporto alla innovazione di prodotto, test e ricerche di mercato per nuovi prodotti, servizi tecnici di progettazione per innovazione di prodotto e di processo produttivo, servizi tecnici di sperimentazione, servizi di gestione della proprietà intellettuale, ricerca tecnico-scientifica.

Per quanto previsto ai punti f) , g), h) e i) la Regione concede contributi nella misura massima del 60% per l'organizzazione e la gestione delle relative attività. La Regione può avvalersi della collaborazione, stipulando anche apposite convenzioni, dell'Associazioni regionali dell'artigianato, di Enti bilaterali per l'artigianato e soggetti privati che perseguono, per compiti istituzionali, la finalità di sostenere lo sviluppo delle relazioni commerciali delle imprese .

l) azioni, strumenti ed incentivi per contrastare l'economia sommersa e le attività abusive. A tale scopo la Regione deve operare con progetti integrati per contribuire alla risoluzione del lavoro sommerso, attraverso la realizzazione di iniziative articolate finalizzate a fornire una gamma di opportunità per invogliare quanti, operando in regime di lavoro irregolare, sia come ditte individuali che come società varie, ad impegnarsi in progetti di emersione. I progetti devono essere collocati ed attuati in ambito territoriali con il pieno coinvolgimento delle Parti Sociali e degli Enti Locali allo scopo di favorire il governo dei processi con un forte protagonismo dei territori. Oltre ciò è necessario innescare significativi processi di innovazione e modernizzazione della pubblica amministrazione in rapporto ai temi dello sviluppo e della cultura della legalità.

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, sentite le Associazioni regionali dell'Artigianato adotta, entro sessanta giorni dall'emanazione della presente legge, uno specifico disciplinare per la realizzazione delle finalità del presente articolo.

## **art. 5 Accesso al credito**



1. La Giunta Regionale, al fine di favorire lo sviluppo delle attività produttive, l'espansione dei livelli occupazionali e l'ammodernamento tecnico del tessuto produttivo agevola l'accesso al credito alle imprese artigiane con:

a) contributi in conto interesse sulle operazioni di finanziamento a favore delle imprese artigiane ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e contributi in conto canoni sulle operazioni di locazioni finanziarie ai sensi della Legge n. 21 maggio 1981, n. 240 ;

3. I contributi di cui al comma 1 lett. a) sono concessi per agevolare la costruzione, la ristrutturazione, il recupero e l'ampliamento dell'immobile adibito all'attività

aziendale, l'acquisto del laboratorio, l'acquisto di macchine, impianti ed attrezzature e la formazione di scorte di magazzino;

4. La Giunta Regionale stipula con Artigiancassa spa apposita convenzione per la concessione dei contributi di cui al comma 1 lettera a);

5. Il Comitato Tecnico Regionale Artigiancassa di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, valuta l'ammissibilità ai contributi di cui comma 1 lettera a).

6. Il Comitato di cui al comma 6 è così composto:

a) Presidente, designato nella persona dell'Assessore con delega all'Artigianato;


b) quattro componenti nominati su indicazione delle Associazioni di categoria dell'Artigianato.

Nessuna indennità o gettone di presenza viene corrisposta, dalla Regione, ai componenti il Comitato.

#### **art. 6 - Interventi a sostegno dei confidi**

1. La Giunta Regionale promuove l'accesso al credito delle imprese Artigiane, favorendo il rafforzamento e le fusioni dei Consorzi di garanzia collettiva fidi iscritti all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della legge 443/85 e successive modificazioni con:

a) il rafforzamento del patrimonio sociale dei confidi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con un contributo da distribuirsi



proporzionalmente al patrimonio sociale di ogni singolo confidi, ivi compreso quello risultante da fusione;

- b) un contributo a fronte delle spese sostenute dai confidi connesse alle operazioni di attuazione di progetto di fusione;
- c) alla integrazione dei fondi rischi, con la concessione di contributi annuali, in proporzione all'ammontare delle operazioni di credito sotto qualsiasi forma, erogati nell'anno precedente, garantiti dai confidi;

2. I contributi di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 sono commisurati rispettivamente, per la lett. a), al patrimonio sociale dei confidi, per la lett. b) al numero delle imprese Artigiane socie dei confidi partecipanti alla fusione, per la lettera c) all'ammontare delle operazioni di credito effettuate con la garanzia dei confidi in favore delle imprese Artigiane.

#### **art. 7 - Istituzione e funzionamento dell'Osservatorio Regionale dell'Artigianato**

È istituito presso la Giunta Regionale Servizio Artigianato l'Osservatorio Regionale dell'Artigianato. L'Osservatorio svolge attività di analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative all'Artigianato, nel contesto del quadro economico regionale e nazionale. L'Osservatorio si avvale del supporto di un Comitato di Indirizzo e di un Comitato tecnico-scientifico le cui composizioni sono determinata con atto della Giunta regionale, sentite le Associazioni regionali dell'Artigianato .

L'attività dell'Osservatorio concorre:

- a) alla predisposizione della programmazione regionale per l'artigianato, nell'ambito della qualificazione del sistema delle imprese;
- b) alla valutazione della efficacia degli interventi regionali in materia di Artigianato;
- c) alla diffusione delle informazioni sulla realtà Artigiana presso le istituzioni e le categorie economiche;
- d) all'analisi della congiuntura economica della Regione;

Per il raggiungimento di tali finalità l'Osservatorio:



- 1) cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili, attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;

- 2) realizza indagini, ricerche, studi e pubblicazioni, anche a carattere monografico, su temi di particolare rilevanza per il settore.

Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio Regionale dell'Artigianato la Giunta regionale stipula accordi e convenzioni con enti bilaterali ed istituzioni che abbiano competenze in materia di artigianato, in particolare con l'Unione regionale delle Camere di Commercio, con le Associazioni regionali dell'Artigianato e con società ed istituti di ricerca.

#### **art. 8 - Incentivi alla trasmissione d'impresa e alla creazione di impresa – start up**

1. La Giunta Regionale promuove e finanzia iniziative intese ad attuare il trasferimento di proprietà di un'impresa Artigiana da un titolare ad un altro, al fine di non disperdere le attività imprenditoriali già in essere, e di salvaguardare i livelli occupazionali.

2. La Giunta Regionale promuove e finanzia iniziative intese a porre in essere aiuti alla creazione d'impresa, altrimenti denominata "start – up", al fine di accrescere la nascita di nuova imprenditorialità e di favorire la crescita occupazionale.

3. Le Associazioni di categoria Artigiane, quali soggetti di riferimento dell'Ente, nell'esercizio della funzione di assistenza tecnica alle imprese artigiane, possono presentare alla Giunta Regionale progetti intesi a sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell'Artigianato, per le finalità di cui al comma 1 e 2.

4. La copertura finanziaria dei progetti è assicurata dalla Regione in misura non inferiore al 60%.

5. Il contributo non è cumulabile con altri incentivi concessi per le stesse finalità.

#### **Art. 9 Modalità attuative**



Entro trenta giorni dalla approvazione del bilancio di previsione e sulla base delle risorse iscritte per le finalità della presente legge, la Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, sentite le Associazioni di categoria, stabilisce, per l'anno successivo, le priorità di intervento con relativa assegnazione delle somme a ciascuna categoria di intervento e le modalità attuative, eventualmente approvando anche gli schemi per i relativi bandi.

In particolare la delibera definisce, per ciascuna tipologia di intervento inserita nel piano annuale di attuazione:

- a) termine e modalità di presentazione delle richieste di contributo;
- b) misure dei contributi e durate massime concedibili;
- c) modalità di concessione ed erogazione dei contributi;
- d) tipologie di spese ammissibili;
- e) casi di revoca e decurtazione dei contributi;
- f) obblighi connessi alla gestione dei contributi.
- g) rendicontazione di spesa;
- h) monitoraggio;
- i) vigilanza
  - i) individuazione dei concetti di "cedente" e "successore" con riferimento agli interventi di cui all'art.8.
  - ii)

#### **art. 10 - Disposizione finanziaria**

Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati con legge di bilancio regionale, nei limiti dello stanziamento di spesa annualmente iscritto nell'ambito della Missione 14, denominata "Sviluppo economico e competitività", del Programma 01, denominato "Industria PMI e Artigianato"

#### **art. 11 Norma transitoria**

Per l'anno 2013 o per l'anno di prima applicazione, in assenza dell'atto deliberativo previsto dall' art. 9, la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore al ramo e sentite le Associazioni, entro trenta giorni dalla promulgazione della presente legge, individua le priorità di intervento con relativa assegnazione di fondi.

